DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 45

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a comprendere nei propri programmi d'investimenti patrimoniali lavori di costruzione, miglioramento ed ammodernamento delle sedi e degli impianti dopolavoristici o delle relative attrezzature. La relativa spesa dovra' essere recuperata dalla stessa Amministrazione delle ferrovie dello Stato sui fondi di cui al precedente articolo 40, mediante quote annuali di solo capitale in un periodo non superiore a 15 anni.

Versione in vigore dal 26 agosto 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 668
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-varie-riguardanti-l-organizzazione-dell-azienda-autonoma/art-45/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it